

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 179.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Chieti, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per le case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata, approvata con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 (ultimo comma) della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto l'atto costitutivo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Chieti in data 11 ottobre s. a., con le allegate deliberazioni degli Enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 30 articoli redatto in conformità del sopracitato statuto tipo;

Vista l'istanza con la quale S. E. il Prefetto di Chieti chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto in parola;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale dell'Istituto stesso e di nominarne il presidente;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Chieti, con atto 11 ottobre 1937-XV, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Chieti » ed è approvato il suo

statuto organico composto di 30 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario del detto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il signor cav. Lelio Sanità di Toppi, podestà di Chieti, è nominato presidente del suddetto Ente a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.  
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 395, foglio 111. — MANCINI.